

COMUNE di BELLANTE

Provincia di Teramo



STATUTO COMUNALE

**CON LE MODIFICHE
DEL 30.10.2006**

SOMMARIO

ELEMENTI COSTITUTIVI.....	3
PARTE I.....	5
ORDINAMENTO STRUTTURALE	5
TITOLO I.....	5
ORGANI ELETTIVI	5
TITOLO II.....	16
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI	16
TITOLO III	19
SERVIZI	19
TITOLO IV	22
CONTROLLO INTERNO	22
PARTE II	23
ORDINAMENTO FUNZIONALE.....	23
TITOLO I.....	23
FORME ASSOCIATIVE.....	23
CAPO I.....	23
FORME COLLABORATIVE	23
TITOLO II.....	24
PARTECIPAZIONE POPOLARE	24
CAPO I.....	25
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA.....	25
CAPO II	27
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE.....	27
CAPO III.....	28
REFERENDUM DIRITTI DI ACCESSO	28
CAPO IV	30
DIFENSORE CIVICO	30
TITOLO III	32
FUNZIONE NORMATIVA	32

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Bellante è ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale, secondo i principi della Costituzione e delle leggi dello Stato.
2. Il Comune realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dal presente Statuto.
3. Il Comune ha potestà normativa, che esercita secondo i principi fissati della legge e le previsioni del presente Statuto .
4. Nell'ambito dei principi fissati delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

Art. 2 FINALITA'

1. Il Comune promuove prioritariamente l'affermarsi della dignità umana, con particolare cura per le persone e le categorie più deboli, attuando con azioni concrete i valori di solidarietà individuali e collettivi.
2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, all'amministrazione.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella Comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione ;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - e) la promozione ed il sostegno alla pratica sportiva e alle attività di tempo libero;
 - f) favorire l'integrazione della popolazione locale con altre tradizioni culturali etniche ed economiche;
 - g) può partecipare alle iniziative nazionali ed internazionali, sviluppare rapporti con le Comunità locali di altre nazioni per scopi sociali, culturali, di conoscenza, di democrazia, di pace e di cooperazione, in conformità della legislazione nazionale e della Carta delle Nazioni Unite, e può collaborare con le associazioni e gli Enti riconosciuti dalle Nazioni Unite.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nel programma dello Stato e della Regione Abruzzo, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio. Provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 4
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Bellante ha una estensione di Kmq. 49,88 e comprende le seguenti frazioni:
 - a) Bellante: comprendente Bellante Capoluogo, i nuclei abitati di Casaleno e Pilotti e le contrade di S.Arcangelo, Castel Troia, S.Angelo, Collerenti, Collemoro, Capodimonte, Chiareto.
 - b) Ripattoni: comprendente Ripattoni, Ripattoni campagna, il nucleo abitato di Villa Ardente, il centro abitato di S.Mauro e Bellante Stazione, S. Mauro campagna
 - c) Villa Penna: comprendente il centro abitato di Villa Penna Piano, il nucleo abitativo di Villa Tassoni, Penna Bassa, Penna Alta, Villa Penna Campagna.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Bellante che è il Capoluogo.
3. Per assecondare le esigenze degli utenti possono essere istituite, nelle località del territorio comunale ad alta densità di sviluppo abitativo, delegazioni demografiche e/o di polizia municipale.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, gli stessi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle località comprese nel territorio comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

ART. 5
Albo Pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo Civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al precedente comma avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. La pubblicazione, da effettuarsi entro tre giorni dalla deliberazione dell'organo politico deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
5. Ai fini di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

ART. 6 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Comune di Bellante” e con lo stemma concesso con Decreto Presidente della Repubblica n. 1655 in data 9.4.1985 i cui bozzetti si allegano sotto la lettera a).
2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D. P. R. n. 1655 in data 9.4.1985.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI ELETTIVI

Art. 7 ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è organo d'indirizzo e controllo politico-amministrativo. E' l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta dell'intera comunità, dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità, di stabilire in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di Amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico - amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 9
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale. Il Consiglio ha le competenze ad esso conferite dalla legge. In particolare sui seguenti atti fondamentali. In particolare definisce ed esprime i propri indirizzi politico - amministrativi, secondo i principi affermati dalla legge e dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
 - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, agli organi costituiti per la gestione dei servizi, alle forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
 - b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi limitatamente agli indirizzi generali, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento, agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente e alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa.
 - e) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione, da parte della Giunta, di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

4. Il Consiglio può esprimere in ogni occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti , aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
5. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 10 Sessioni e convocazioni

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite da apposito regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.
3. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
4. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco quando sia richiesto da almeno 1/5 dei consiglieri comunali, secondo le disposizioni di legge.
5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge ed il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

Art. 11 Commissioni

1. Il Consiglio può articolarsi in Commissioni consultive e con compiti preparatori sulle proposte di deliberazione consiliari ed altre sottoposte al Consiglio, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e secondo le vigenti disposizioni di legge e del regolamento per il funzionamento del Consiglio, delle commissioni e dei gruppi consiliari.
2. I gruppi designano i componenti delle Commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al 1° comma ed entro lo stesso termine li comunicano al Sindaco.
3. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale, la costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.

4. Il Presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno.
5. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
6. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
8. Eventuali Commissioni a carattere temporaneo possono essere istituite per fini di studio e di indagine su materie di interesse locale. Ove tali commissioni abbiano natura di controllo o di garanzia, la loro presidenza sarà attribuita alle minoranze presenti in Consiglio comunale secondo le modalità ed i criteri fissati nel regolamento di cui al precedente articolo 11, comma 1.
9. Il regolamento di cui al prec. art. 11, comma 1, disciplina, per quanto non previsto dal presente statuto, l'organizzazione ed i poteri della commissione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 12

Attribuzioni delle Commissioni consultive

1. Il compito principale delle Commissioni consultive è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee di cui al comma 8 del precedente articolo 11, è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare individuate dal Consiglio, ovvero stabilite dalla legge o dal presente Statuto.
3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle funzioni attribuite alle Commissioni consiliari atteso che i pareri delle commissioni di ogni tipo sono da considerarsi obbligatori.

Art. 13

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Gli organi elettivi, nell'esercizio delle proprie competenze, possono attribuire ai Consiglieri Comunali mansioni e compiti, ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.
3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri come previsto dall'art. 7, comma 7°, della legge 25 marzo 1993, n. 81. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili a far tempo dalla loro presentazione.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previste dalla Legge, sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale dei gruppi consiliari e delle commissioni.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
3. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinato alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione ai capigruppo consiliari.
4. Ciascun Consigliere Comunale è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
6. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire e partecipare alle sedute del Consiglio.
Coloro che non possono partecipare alle sedute hanno il dovere di giustificare l'assenza al Sindaco. La mancata giustificazione è da ritenersi assenza ingiustificata.
7. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute di cui al comma precedente per tre volte consecutive, senza aver giustificato l'assenza, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 15

Attività ispettiva e commissioni di indagine

1. I consiglieri possono presentare al Sindaco ed agli Assessori delegati, interrogazioni ed altre istanze di sindacato ispettivo. Tali interrogazioni ed istanze sono presentate al Sindaco ed agli assessori delegati per iscritto e sottoscritte dai o dal consigliere che lo presentano e devono avere risposta entro 30 giorni dal ricevimento secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi. Altre modalità di presentazione delle stesse nonché delle relative risposte, per quanto non disposto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 16

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. I Consiglieri eletti possono costituire o aderire a gruppi diversi purché con numero non inferiore a due.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo - eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più anziano del gruppo, come previsto all'art. 13, comma 3.
3. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore, ha funzione di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale.
4. Il regolamento del Consiglio comunale definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo e le norme per il suo funzionamento.

Art. 17

Giunta Comunale

1. La Giunta è uno dei tre organi di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e svolge le attività previste dalla legge. Adotta tutti gli atti di collaborazione con il Sindaco, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. In caso di dimissioni o cessazione dall'Ufficio per altra causa degli Assessori il Sindaco provvede alla nomina dei successori e ne dà comunicazione al consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Art. 18

Nomina dei componenti la Giunta

1. I componenti la Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Il Sindaco, nel nominare i componenti la Giunta, dovrà assicurare la rappresentanza di entrambi i generi, maschile e femminile.
3. Il Sindaco può nominare alla carica di Assessore, cittadini residenti nel Comune, non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Non potranno essere nominati i cittadini che, candidati alle ultime elezioni, non siano stati eletti.
4. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 19

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 4 assessori¹ Il numero dei componenti la Giunta può arrivare al massimo consentito dalla legge su disposizione del Sindaco, previa delibera del Consiglio comunale.

Art. 20

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e/o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 21

Funzionamento della Giunta

1. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, Responsabili di servizi del Comune.

3. Possono essere invitati alle riunioni delle Giunte, per essere consultati su particolari argomenti afferenti le loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero collegio dei Revisori dei Conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
4. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
5. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 22
Attribuzioni

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune. Adotta gli atti che per loro natura devono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio Comunale.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di Bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario, sempre nel rispetto ed in presenza di atti fondamentali del C.C., assunti ai sensi dell'art. 52 della Legge 142/90;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - g) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
 - h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni.
 - m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - o) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

- p) Delibera la stipula dei contratti in conformità in quanto previsto dall'art. 56 della legge 142/90;
 - q) adotta gli impegni di spesa di sua competenza.
4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
 - c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbono essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Consiglio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24

Sindaco

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune, è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 25
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
- a) è organo responsabile dell'amministrazione del comune e ne ha la rappresentanza generale
 - b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Municipale;
 - c) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
 - d) coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - e) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - f) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - g) ha facoltà di delega, generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, ad uno o più assessori o Consigliere Comunale;
 - h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - i) adotta ordinanze ordinarie;
 - j) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - k) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
 - l) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, secondo le vigenti disposizioni di legge;
 - m) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
 - n) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni, secondo le disposizioni di legge e sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
 - o) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di responsabilità e quelli di collaborazione esterna, secondo le disposizioni della legge.
 - u) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo secondo le procedure stabilite dalla legge;
 - v) può conferire o revocare al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di direttore generale ove non sia stipulata una convenzione con altri comuni per la nomina dello stesso;
 - w) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 26
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi suindicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 27

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, dei gruppi e delle Commissioni consiliari. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione entro venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare di cui alla precedente lettera a);
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 28

Vice – Sindaco

1. Il Vice - sindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti la giunta, secondo le disposizioni di legge.
2. Il Vice-sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
3. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice-sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 29

Il Segretario comunale

1. Le attribuzioni e le funzioni del Segretario comunale sono quelle conferitegli dalla legge.
2. Oltre le attribuzioni e le funzioni di cui al precedente comma, il Sindaco può conferire ulteriori compiti e funzioni al Segretario comunale.
3. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
4. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
5. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia di cui all'art. 18 della legge 81/93.

Art. 30

Vice - Segretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 31

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, funzionalità efficienza ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. La dotazione organica del personale è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato dalla Giunta secondo le vigenti disposizioni di legge; la dotazione organica nel rispetto dei criteri e principi suddetti, dovrà assicurare un alto grado di flessibilità delle strutture al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa del Comune.
2. Il Comune adegua la propria strutturazione funzionale e l'organizzazione del personale, ai principi contenuti nel D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare in riferimento a ciò che concerne la separazione fra definizione politica degli obiettivi e gestione dei servizi affidata, secondo le richiamate disposizioni, alla dirigenza.
3. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può essere effettuata mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

4. L'Amministrazione del Comune, per il perseguimento dei propri obiettivi, impronta la sua attività ai seguenti principi:
 - a) Organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) Analisi e verifica della produttività e grado di efficienza di tutti gli elementi dell'apparato;
 - c) Responsabilità dell'autonomia gestionale dei soggetti;
 - d) Flessibilità e collaborazione nell'ambito delle competenze delle strutture e del personale.

Art. 32

Responsabili degli uffici e servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Essi provvedono all'organizzazione ed alla gestione dell'attività nelle strutture loro assegnate, secondo i principi di legge e del presente Statuto, nonché in base alle disposizioni ed indicazioni degli obiettivi del Direttore generale ove nominato e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta.
3. Essi stipulano, in rappresentanza dell'Ente, i contratti deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d'appalto e di concorso, approvano gli atti di gestione finanziaria.
4. Provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono le seguenti funzioni:
 - a. Presiedono le commissioni di gara e di concorso ed assumono la responsabilità dei relativi procedimenti;
 - b. Rilasciano le certificazioni e le attestazioni;
 - c. Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed altri atti di conoscenza, ivi compresi bandi di gara e pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d. Provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
 - e. Pronunciano le ordinanze di demolizione di manufatti abusivi, curandone l'esecuzione;
 - f. Emettono le ordinanze d'ingiunzione di pagamento, di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione di sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g. Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale loro sottoposto ed adottano i provvedimenti nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
 - h. Danno pronta esecuzione alle delibere di Giunta e del Consiglio ed alle direttive del Sindaco;
 - i. Gestiscono l'orario di lavoro e gli istituti contrattuali del personale dipendente loro sottoposto, secondo le disposizioni di legge e contrattuali;
 - j. Rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
5. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le loro funzioni al personale ad essi sottoposti, salvo a rimanerne comunque responsabili con riferimento al loro regolare svolgimento.
6. I responsabili degli uffici e dei servizi, nell'ambito della loro autonomia gestionale e delle funzioni che la legge ad essi conferisce, rappresentano l'Ente in giudizio limitatamente alle controversie instaurate nell'ambito delle responsabilità di gestione che loro competono.

7. Il Sindaco può conferire ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 33

Il servizio tributario

1. Il Comune di Bellante adegua il proprio ordinamento ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente, approvato con legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Conformata a tal fine, le norme del regolamento dei tributi onde garantire chiarezza e trasparenza delle disposizioni, d'informazione del contribuente, di conoscenza degli atti, loro semplificazione, chiarezza e motivazione.
3. Garantisce, per tal via, i rapporti con i contribuenti improntati alla collaborazione ed alla buona fede; la tutela dei diritti d'interpello; il diritto dei contribuenti sottoposto a verifiche fiscali ed a tutti gli altri principi stabiliti dalla legge.

Art. 34

Incompatibilità

1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto d'interessi con l'ente.

Art. 35

Conferenza dei responsabili dei servizi

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative per favorire l'attività per progetti e programmi è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi, presieduta e diretta dal Segretario Comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il Segretario e per i funzionari responsabili dei servizi, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, Istruttorie ed attuative.
3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio, dei Gruppi e delle Commissioni consiliari.

TITOLO III - SERVIZI

Art. 36

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per servizi da gestire in forma imprenditoriale rispetto ai quali il Consiglio Comunale decide di non esercitare diritto di privativa, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione al aziende, di consorzio o di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, ovvero in consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 37

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 38

Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 39
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi I fondi liquidi.
2. Il Regolamento di cui al precedente I° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 40
Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 41
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 42
Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 43
Nomina e revoca

1. Gli Amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/3 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art. 14 comma 5) del presente Statuto.

Art. 44
Società per azioni a prevalente capitale locale

1. La gestione può essere a mezzo di società per azione senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, a norma dell'articolo 116 del D. lgs. 267/2000.
2. Negli statuti delle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società per azioni stesse ed il Comune.

Art. 45
Principi di collaborazione tra Comune e Provincia

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune, con la collaborazione della Provincia, può - ove lo ritenga utile e necessario sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previsti dal presente Statuto.
5. Il Comune avanza, annualmente in previsione del bilancio, proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della Legge Regionale.
6. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO

Art. 46

Sistema dei controlli interni

1. Nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalla legge, con apposito regolamento il Comune individuerà gli strumenti e le metodologie idonee ed adeguate per:
 - a) Garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) Verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto fra costi e risultati;
 - c) Valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - d) Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede d'attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. Il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico - finanziaria dell'ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

5. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 47
Revisori del conto

1. Il Revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Le cause d'incompatibilità sono stabilite dalla legge.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
FORME COLLABORATIVE

Art. 48
Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 49
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 50
ConSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza dei principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

Art. 51
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti della Giunta Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 52
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 53

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero di destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere proceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve, in ogni caso, esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 54
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 15 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 55
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione, il quale stabilisce le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o ne dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. Se il termine previsto dal secondo comma non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo. In caso di mancato rispetto dei termini fissati al secondo comma il Sindaco è tenuto a porre la petizione all'o. d. G. della prima seduta del Consiglio.
4. La procedura si chiude, in ogni caso, con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 56
Proposte

1. Numero 200 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 15 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente, sentiti i proponenti dell'iniziativa, adotta i relativi provvedimenti entro i successivi 3 giorni dalla trasmissione.
3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 57 Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste, dal successivo art. 61, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione, e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 58 Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio, purché regolarmente costituite.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse, entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 59 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione Comunale, per la gestione ai particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 60 Incentivazioni

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale e organizzativa.

Art. 61 Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III

REFERENDUM DIRITTI DI ACCESSO

Art. 62

Referendum consultivo, propositivo o abrogativo

1. Il Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Ente può promuovere l'indizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi sulle materie di cui al successivo art. 65, ferme le esclusioni ivi contemplate.
2. È indetto referendum consultivo, propositivo o abrogativo su richiesta del 15% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune con riferimento all'ultima revisione delle liste elettorali. Le sottoscrizioni dei richiedenti costituiti in apposito comitato debbono essere autenticate a ministero dei soggetti stabiliti dalla legge in materia elettorale.
3. Hanno diritto di voto tutti i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Art. 63

Effetti dei referendum

1. Nel caso che il referendum richiesto sia di natura consultiva, quando l'atto non sia stato ancora eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, il Consiglio Comunale può sospendere il provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. In materia di regolamenti il parere emerso dalla consultazione popolare ha efficacia vincolante per le determinazioni del Consiglio.
2. Nel caso che il referendum richiesto sia di natura propositiva, nel caso la proposta referendaria ricada su un atto, quando l'atto non sia stato ancora eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, il Consiglio Comunale può sospendere il provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. In materia di regolamenti la proposta emersa dalla consultazione popolare ha efficacia vincolante per le determinazioni del Consiglio.
3. Nel caso che il referendum richiesto sia di natura abrogativa quando l'atto non sia stato ancora eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, il Consiglio Comunale può sospendere il provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio con delibera, prende atto dell'abrogazione dell'atto oggetto della consultazione referendaria.

4. L'abrogazione dell'atto a seguito di referendum abrogativo, ha efficacia ex nunc.
5. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 64
Materie escluse

1. Non è ammesso referendum di alcun tipo su norme inerenti le seguenti materie:
 - a) elezioni, nomine, revoche o decadenze;
 - b) personale comunale, delle istituzioni, delle aziende speciali e dei consorzi;
 - c) funzionamento del Consiglio Comunale;
 - d) bilancio preventivo, bilancio consuntivo, piano poliennale di investimento;
 - e) assunzioni di mutui, emissioni di prestiti e applicazione di tributi;
 - f) qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri enti;
 - g) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
 - h) su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo decennio.

Art. 65
Comitato promotore

1. Il Comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
2. Il Comitato promotore può concludere accordi con l'amministrazione sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto il referendum non ha luogo.
3. Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento il Comune può modificare con espliciti provvedimenti le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.
4. Il regolamento determina la composizione ed i poteri del comitato dei garanti per il referendum.

Art. 66
Giudizio di ammissibilità

1. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo dei quesiti viene sottoposto al comitato dei garanti previsto nel regolamento sulla partecipazione che ne valuta la legittimità alla luce dei criteri di cui agli articoli 64 e 65 del presente Statuto e del regolamento.

Art. 67
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 68
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazioni ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 69
Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.
2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successivo. Può essere rieletto una sola volta.
3. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 70
Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa e siano residenti nel Comune.
2. Non può essere nominato Difensore Civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
 - c) i ministri di culto;
 - d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da esse a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4[^] grado, che siano amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.
3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio per grave inadempienze ai doveri d'ufficio.

Art. 71
Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.

Art. 72

Rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art. 73

Indennità di funzione

1. Al Difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli Assessori comunali.

TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 74

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 300 cittadini capaci per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica, in tale ipotesi, la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 75

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge e dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 76

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 77

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità stabilite dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi di legge.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 78

Norme transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1	–	<i>Principi fondamentali</i>	Pag.	3
Art. 2	–	<i>Finalità</i>	Pag.	3
Art. 3	–	<i>Programmazione e forme di cooperazione</i>	Pag.	4
Art. 4	–	<i>Territorio e sede comunale</i>	Pag.	4
Art. 5	–	<i>Albo Pretorio</i>	Pag.	4
Art. 6	–	<i>Stemma e gonfalone</i>	Pag.	5

Parte I - Ordinamento Strutturale

Titolo I - Organi Elettivi

Art. 7	–	<i>Organi di Governo del Comune</i>	Pag.	5
Art. 8	–	<i>Consiglio Comunale</i>	Pag.	5
Art. 9	–	<i>Competenze e attribuzioni</i>	Pag.	6
Art. 10	–	<i>Sessioni e convocazioni</i>	Pag.	7
Art. 11	–	<i>Commissioni</i>	Pag.	7
Art. 12	–	<i>Attribuzioni delle Commissioni consultive</i>	Pag.	8
Art. 13	–	<i>Consiglieri</i>	Pag.	8
Art. 14	–	<i>Diritti e doveri dei Consiglieri</i>	Pag.	9
Art. 15	–	<i>Attività ispettiva e commissioni di indagine</i>	Pag.	10
Art. 16	–	<i>Gruppi consiliari</i>	Pag.	10
Art. 17	–	<i>Giunta Comunale</i>	Pag.	10
Art. 18	–	<i>Nomina dei componenti la Giunta</i>	Pag.	11
Art. 19	–	<i>Composizione</i>	Pag.	11
Art. 20	–	<i>Mozione di sfiducia</i>	Pag.	11
Art. 21	–	<i>Funzionamento della Giunta</i>	Pag.	11
Art. 22	–	<i>Attribuzioni</i>	Pag.	12
Art. 23	–	<i>Deliberazione degli organi collegiali</i>	Pag.	13
Art. 24	–	<i>Sindaco</i>	Pag.	13
Art. 25	–	<i>Attribuzioni di amministrazione</i>	Pag.	14
Art. 26	–	<i>Attribuzioni di vigilanza</i>	Pag.	14
Art. 27	–	<i>Attribuzioni di organizzazione</i>	Pag.	15
Art. 28	–	<i>Vice – Sindaco</i>	Pag.	15

Titolo II - Organi Burocratici ed Uffici

Art. 29	–	<i>Il Segretario Comunale</i>	Pag.	15
Art. 30	–	<i>Vice - Segretario</i>	Pag.	16
Art. 31	–	<i>Principi strutturali ed organizzativi</i>	Pag.	16
Art. 32	–	<i>Responsabili degli uffici e servizi</i>	Pag.	17
Art. 33	–	<i>Il servizio tributario</i>	Pag.	18
Art. 34	–	<i>Incompatibilità</i>	Pag.	18
Art. 35	–	<i>Conferenza dei responsabili dei servizi</i>	Pag.	18

Titolo III - Servizi

Art. 36	–	<i>Forme di gestione</i>	Pag.	18
Art. 37	–	<i>Gestione in economia</i>	Pag.	19
Art. 38	–	<i>Azienda speciale</i>	Pag.	19
Art. 39	–	<i>Istituzione</i>	Pag.	19
Art. 40	–	<i>Il Consiglio di amministrazione</i>	Pag.	20
Art. 41	–	<i>Il Presidente</i>	Pag.	20
Art. 42	–	<i>Il Direttore</i>	Pag.	20
Art. 43	–	<i>Nomina e revoca</i>	Pag.	20
Art. 44	–	<i>Società per azioni a prevalente capitale locale</i>	Pag.	21
Art. 45	–	<i>Principi di collaborazione tra Comune e Provincia</i>	Pag.	21

Titolo IV - Controllo Interno

Art. 46	–	<i>Sistema dei controlli interni</i>	Pag.	22
Art. 47	–	<i>Revisori del Conto</i>	Pag.	22

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I - Forme associative

Capo I - Forme Collaborative

Art. 48	-	<i>Principio di cooperazione</i>	Pag.	23
Art. 49	-	<i>Convenzioni</i>	Pag.	23
Art. 50	-	<i>ConSORZI</i>	Pag.	23
Art. 51	-	<i>Accordi di programma</i>	Pag.	23

Titolo II - Partecipazione Popolare

Art. 52	-	<i>Partecipazione</i>	Pag.	24
---------	---	-----------------------	------	----

Capo I - Iniziativa Politica e Amministrativa

Art. 53	-	<i>Interventi nel procedimento amministrativo</i>	Pag.	24
Art. 54	-	<i>Istanze</i>	Pag.	25
Art. 55	-	<i>Petizioni</i>	Pag.	25
Art. 56	-	<i>Proposte</i>	Pag.	26

Capo II - Associazionismo e Partecipazione

Art. 57	-	<i>Principi generali</i>	Pag.	26
Art. 58	-	<i>Associazioni</i>	Pag.	26
Art. 59	-	<i>Organismi di partecipazione</i>	Pag.	26
Art. 60	-	<i>Incentivazione</i>	Pag.	27
Art. 61	-	<i>Partecipazione alle Commissioni</i>	Pag.	27

Capo III - Referendum Diritti di Accesso

Art. 62	-	<i>Referendum consultivo, propositivo e abrogativo</i>	Pag.	27
Art. 63	-	<i>Effetti dei referendum</i>	Pag.	27
Art. 64	-	<i>Materie escluse</i>	Pag.	28
Art. 65	-	<i>Comitato promotore</i>	Pag.	28
Art. 66	-	<i>Giudizio di Ammissibilità</i>	Pag.	29
Art. 67	-	<i>Diritto di accesso</i>	Pag.	29
Art. 68	-	<i>Diritto di informazione</i>	Pag.	29

Capo IV - Difensore Civico

Art. 69	-	<i>Nomina</i>	Pag.	30
Art. 70	-	<i>Incompatibilità e decadenza</i>	Pag.	30
Art. 71	-	<i>Mezzi e prerogative</i>	Pag.	30
Art. 72	-	<i>Rapporti con il Consiglio</i>	Pag.	31
Art. 73	-	<i>Indennità di funzione</i>	Pag.	31

Titolo III - Funzione normativa

Art. 74	-	<i>Statuto</i>	Pag.	31
Art. 75	-	<i>Regolamenti</i>	Pag.	32
Art. 76	-	<i>Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute</i>	Pag.	32
Art. 77	-	<i>Ordinanze</i>	Pag.	32
Art. 78	-	<i>Norme transitorie e finali</i>	Pag.	33

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO attesta che:

IL PRESENTE STATUTO:

1. E' stato deliberato dal Consiglio Comunale con atti :
n. 71 del 10.10.1991 e n. 90 del 21.12.1991 pubblicati all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi rispettivamente dal 23.10.1991 al 06.11.1991 (Reg. Pubbl. n. 102) e dal 30.12.1991 al 13.01.1992 (Reg. Pubbl. n. 124).
2. E' stato reso esecutivo dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo (Co.Re.Co.) nella seduta del 21.01.1992 con provvedimenti n.ri 73 e 99.
3. E' stato successivamente pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 30 consecutivi dal 31.01.1992 al 29.02.1992 (Reg. Pubbl. n. 29).
4. E' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 26.03.1992.

E' entrato in vigore il 25.04.1992, 30° giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Testo coordinato e integrato con gli adeguamenti eseguiti con atto consiliare numero 3 in data 31.01.1995 reso esecutivo dalla sezione speciale del Co.Re.Co. in seduta del 02.03.1995 prot. n. 1445.

- Ripubblicato successivamente all'Albo Pretorio per giorni 30 consecutivi dall' 11.03.1995 al 09.04.1995 (Reg. Pubbl. n. 71).
- Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo numero 3 straordinario dell'8.04.1997.
- E' entrato in vigore il giorno 09 maggio 1997 successivo al 30° giorno di pubblicazione sul B.U.R.A.

Testo coordinato e integrato con gli adeguamenti eseguiti con atto consiliare numero 26 in data 27.03.2001 pubblicato all'Albo Pretorio dal 30.3.2001 al 13.4.2001 (Reg. Pubbl. 21), reso esecutivo dalla sezione speciale del Co.Re.Co. in seduta del 5.4.2001 Prot. n. 357.

- Ripubblicato successivamente all'Albo Pretorio per giorni 30 consecutivi dall'11.5.2001 al 9.6.2001 (Reg. Pubbl. n. 156).
- E' ENTRATO IN VIGORE IL GIORNO **10 GIUGNO 2001** decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Testo coordinato con le modifiche apportate con atto consiliare numero 28 in data 4.08.2005 pubblicato all'Albo Pretorio dal 12.8.2005 al 10.9.2005 (Reg. Pubbl. n. 28).

- E' entrato in vigore il giorno 11.9.2005 successivo al 30° giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Testo coordinato con le modifiche apportate con atto consiliare numero 42 in data 30.10.2006 pubblicato all'Albo Pretorio dal 9.11.2006 al 9.12.2006 (Reg. Pubbl. n. 48).

- E' entrato in vigore il giorno 10.12.2006 decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Bellante, lì 13.12.2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Recchiuti Claudia)